

Prelievi fraudolenti, la banca paga salvo colpa grave del cliente

Cassazione

Rientra nel rischio di impresa l'eventualità che il Pin venga sottratto

Patrizia Maciocchi

La banca deve risarcire il cliente per i prelievi che nega di aver fatto con la sua carta di credito, a meno che non dimostri la sua colpa grave.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23683 depositata ieri, ha così accolto il ricorso di una signora contro la decisione della Corte d'Appello che, al pari del Tribunale, aveva negato alla correntista un risarcimento pari ai prelievi fraudolenti che affermava di aver subito, per un totale di 5.725,06 euro.

Per la Corte territoriale, infatti, in assenza della prova che la carta era stata clonata, era del tutto probabile che i prelievi fossero stati fatti da familiari che conoscevano il Pin. Una decisione che la Suprema considera sbagliata e annulla con rinvio.

La Corte territoriale si era allineata alla posizione dell'istituto di credito che aveva considerato il possesso della carta una circostanza "indifferente" visto che i prelievi erano avvenuti digitando il Pin.

Per i giudici di legittimità è del tutto priva di riscontri la tesi del prelievo da parte di familiari, in un contesto in cui c'è in capo alla

banca l'onere della prova, compreso quello che riguarda la clonazione della carta.

La Suprema corte ricorda che: «la diligenza posta a carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere».

La responsabilità dell'istituto di credito in un caso come quello esaminato va esclusa dunque solo in presenza di una colpa grave del cliente, come ad esempio, nel caso di prorata attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento.

Il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue, infatti, il regime della responsabilità contrattuale. «Pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza - si legge nell'ordinanza - il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio».

Per i giudici di legittimità quindi «essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore».